

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1858-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 19 ottobre 1966*

*modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella  
seduta del 2 marzo 1967 (V. Stampato n. 3527)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 marzo 1967*

**Estensione dell'indennità di marcia al personale della Marina con destinazione  
a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e della  
Aeronautica militare**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'indennità giornaliera di marcia prevista del regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, è estesa, nella misura vigente nel tempo per il personale di detta forza armata, al perso-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

nale e ai reparti seguenti della Marina militare che svolgono servizi a terra:

a) militari di qualsiasi grado che si recano fuori dell'ordinaria residenza per prendere parte ad esercitazioni collettive;

b) reparti che si trasferiscono da una ad altra residenza per ragioni di servizio collettivo o di carattere prettamente militare;

c) drappelli impiegati nella sistemazione dei campi di tiro, quando obbligati a pernottare fuori della sede;

d) reparti in viaggio collettivo che debbono pernottare fuori della sede.

#### Art. 2.

Alle mense ufficiali e sottufficiali costituite presso i reparti della Marina militare e dell'Aeronautica militare durante la permanenza ai campi nei periodi in cui tali reparti compiono a terra manovre d'istruzione o esercitazioni collettive è esteso il trattamento vitto previsto dall'articolo 3 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e dall'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 969.

#### Art. 3.

All'onere annuo di lire 10.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'anno finanziario 1966 con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 2508 (lire 4 milioni), n. 2591 (lire 2 milioni) e n. 3093 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

#### Art. 2.

*Identico.*

#### Art. 3.

All'onere annuo di lire 10.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 1538 (lire 4 milioni), n. 2321 (lire 2 milioni) e n. 2341 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.